

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO – Sede di ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Sez. 3° bis - Proc. n. 8128/2023 Reg. Ric.

Per: la Prof.ssa **SIMONA SOCCORSI**, nata a Roma il 20.10.1988, residente in Sezze (LT), Via Porta Gioberti n. 1, C.F. SCCSMN88R60H501A, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso n. 8128/23 depositato in data 29.05.2023 dall'Avv. Luana Morelli (MRLNU89B41L719Q) e dall' Avv. Francesca Pennacchia (PNNFNC81L49L719G) PEC: luanamorelli89@pec.it - avv.francescapennacchia@legalmail.it e numero di telefax 06.9635703 e presso di loro elettivamente domiciliata in Velletri, Via Antonio Gramsci n. 19

- Ricorrente-

CONTRO:

- 1 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, C.F.: 80185250588** in persona del Ministro *pro – tempore*; con sede in Via Trastevere n. 76/A, (00153), Roma;
 - 2 - M.I.M. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - U.S.R. PER IL LAZIO C.F.: 97248840585** in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, con sede in Via Ribotta n. 41 (00144) – Roma;
 - 3 - LICEO ARTISTICO STATALE “ENZO ROSSI”,** in persona del Dirigente scolastico p.t., con sede in (00159) - Roma Via del Frantoio n. 4;
- tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-Resistenti-

NONCHÉ CONTRO

TIBERI FIORELLA (TBRFLL63B56H501X) nata il 16.02.1963 a Roma (00176) e ivi res.in Via Roberto Malatesta n. 25;

NISTICO' GIUSEPPE (NSTGPP82E25C352K), nato il 25/05/1982 in CATANZARO (CZ) ed ivi residente in Via Bezzecca n. 71, 88100 - Catanzaro (CZ);

-Controinteressati-

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA:

1. Del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 255 del 07/03/2023 con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A014- Discipline Plastiche,

scultoree e scenoplastiche negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado per la Regione Lazio, conclusiva della procedura straordinaria bandita con Decreto Direttoriale del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione n. 1081/2022, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado (***All. n.1 del ricorso principale***) , rettificata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 359 del 29/03/2023, nuovamente rettificata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 947 del 15/06/2023 nella parte in cui tale graduatoria non riporta il nominativo della Prof.ssa Simona Soccorsi e con condanna dell'amministrazione all'inserimento del nominativo della ricorrente nella graduatoria dei vincitori.

Atti sopravvenuti e conseguenti a quelli già impugnati col ricorso principale iscritto al n. 8128/2023 Reg. Ric., già proposto per l'annullamento:

- Della graduatoria definitiva della procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A014 - Discipline Plastiche, scultoree e scenoplastiche negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado per la Regione Lazio, conclusiva della procedura straordinaria bandita con Decreto Direttoriale del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione n. 1081/2022, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché la graduatoria rettificata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 947 del 15/06/2023
- Di ogni altro eventuale atto presupposto, prodromico e consequenziale nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente (in virtù del punteggio finale totalizzato per titoli, servizi ed esami, nonché in virtù del beneficio di cui all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ex art. 3 L. n. 68/1999 di cui la stessa è titolare come già evidenziato nella domanda del ricorso principale) alla rielaborazione della graduatoria definitiva e alla sua inclusione nella stessa previa retta riserva e/o attribuzione del posto.

FATTI

Sono noti i fatti di causa, che qui si riepilogano brevemente al fine di evidenziare le sopravvenienze che hanno indotto la ricorrente all'impugnativa per motivi aggiunti.

- 1- Con decreto del Ministro dell'istruzione n. 108 del 28.4.2022 sono state dettate le disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune di cui all'art. 59 comma 9-bis d.l. 73/2021 (**All. n. 2 del ricorso principale**).
- 2- In data 6.5.2022 il Direttore generale del Ministero ha emanato il Decreto 1081 con il quale è stato bandito il concorso straordinario di cui all'art. 59 co. 9-bis d.l. 73/2021(**All. n. 3 ricorso principale**).
- 3- Alla luce di quanto sin qui esposto, la ricorrente in possesso dei requisiti di accesso al concorso, in data 15/06/2022 presentava domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria di cui al presente ricorso (**All. n. 7 del ricorso principale**). Inoltre la Prof.ssa dichiarava il possesso di un certificato di invalidità che, come sancito all'art. 5 co. 4 del DPR n. 487/1995, consente alla Prof.ssa Soccorsi di accedere ai benefici di cui alla L. 68/99, come da verbale della commissione medica INPS per l'accertamento dell'invalidità civile del 20.11.2018 e ss. Revisioni (**All. n.7a del ricorso principale**) con riserva del posto in graduatoria.
- 4 - Si rammenta che i titoli di riserva incidono sulla formazione della graduatoria.
- 5 - In data 12.12.2022 presso il Liceo Artistico "Enzo Rossi" di Roma, la Prof.ssa Simona Soccorsi sosteneva, quindi, la prova orale per la classe di concorso A014. All'esito dell'espletamento di tutte le prove, in data 07/03/2023 l'USR Lazio procedeva alla pubblicazione della graduatoria dei soli candidati vincitori individuati in numero di 15 nel succitato bando, contingente assegnato alla predetta procedura concorsuale, (tra i quali la ricorrente non compare), nessun rilievo riconoscendo invece ai candidati idonei (**cfr. all. n.1 del ricorso principale**).
- 6 - Per questa ragione, in data 28/03/2023 la Prof.ssa Simona Soccorsi presentava formale istanza di accesso agli atti al fine di conoscere le ragioni a fondamento della sua esclusione, nonché quelle dell'inclusione degli altri candidati nella formazione della graduatoria dei vincitori (**All. 8 del ricorso principale**).
- 7- Nelle more, dato atto del reclamo presentato in data 01/03/2023 da uno dei candidati vincitori, con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 359 del 29/03/2023, veniva pubblicata la rettifica della predetta graduatoria di merito (**cfr. all. 1a del ricorso principale**). Graduatoria dalla quale la ricorrente risultava ancora esclusa.
- 8 - In data 26/04/2023, a fronte dell'istanza formulata, di concerto l'USR Lazio e l'Istituto Scolastico "Enzo Rossi" di Roma, provvedevano a trasmettere l'unica documentazione in loro possesso, soddisfacendo solo parzialmente, in maniera lacunosa e comunque non esaustiva tutto

quanto richiesto, come comprovato dalla corrispondenza in allegato (*All. n. 9 del ricorso principale*).

9 - Da quanto emerso a seguito dell'accesso agli atti, stante la tabella dei titoli valutabili di cui all'allegato B al d.m. 108/2022, la Prof.ssa Soccorsi ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 60.50 così composto:

- Titolo di accesso: Diploma accademico di II livello Accademia Belle Arti con titolo congiunto di cui al diploma di arte applicata, arte dei metalli e dell'orificeria: punti 12,50;
- Altri titoli valutabili di cui al punto B.4.6: Diploma accademico di II livello Accademia delle Belle Arti- arte per la terapia: punti 7,50;
- Titoli di servizio valutati perché svolti sulla specifica classe di concorso: n. 2 annualità nello specifico a.s. 2017/2018, nonché a.s. 2016/2017 attribuendo punti 1,25 per ciascun anno di servizio, per un totale di punti 2,50;
- Punteggio assegnato alla prova orale: punti 38/100.

Ne segue che tutto quanto dichiarato in domanda dalla Prof.ssa Soccorsi rientra senza ombra di dubbio, nell'alveo dei titoli autocertificabili e comunque valutabili anche qualora non prodotti, pertanto validabili (*All. n. 10 e 11 del ricorso principale*).

10 - Pertanto risulta certamente inopinabile che il punteggio finale dell'odierna ricorrente non sia sindacabile. A onor del vero, lo stesso non poteva dirsi allora come oggi per alcuni dei candidati presenti nelle diverse graduatorie succedutesi nel tempo.

11- Per questa ragione la Prof.ssa Soccorsi presentava ricorso al TAR.

12- Successivamente, la commissione incaricata di esperire i controlli preventivi e successivi, nonché della valutazione dei titoli per la c.d.c. A – 014, veniva riconvocata.

13- La predetta commissione si riuniva in data 25.05.2023 (*cfr. all. 8 – Verbale n. 8 di parte resistente*). Dal succitato verbale, per espressa ammissione della Commissione, emergeva la necessità di verificare la correttezza della valutazione dei titoli dichiarati dai candidati stante l'assegnazione di punteggio attribuito per titoli auto dichiarati e non prodotti dai candidati nei termini di cui alla nota n. 28066 del 25.07.2022 (*cfr. all. 5 di parte ricorrente*).

14- Preso atto di ciò, la Commissione, rettificati i punteggi di diversi candidati, ne provvedeva alla revisione e con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 947 del 15/06/2023 provvedeva alla pubblicazione della graduatoria definitiva per la c.d.c. A014 rettificata, oggi oggetto della domanda di annullamento.

15 - Nonostante la rivendicazione del diritto, il possesso del titolo di riserva di cui alla legge n.

68/1999 e la correttezza del punteggio complessivo per titoli, esami e servizi, l'odierna ricorrente continua ad essere esclusa dalla suddetta graduatoria dei vincitori.

16- Infatti nonostante la decurtazione, fra gli altri, del punteggio di 3,75 per il titolo non presentato dal candidato Gian Lorenzo Fiume che scende al punteggio 58,00 (da 61,75), comunque inferiore a quello attribuito alla ricorrente (60,50), la stessa si vede comunque esclusa atteso che la rideterminazione avvantaggia altra candidata Lolletti Nadia, originariamente non vincitrice che riporta un punteggio complessivo superiore, pari a 60,75 ma di cui nulla poteva sapere l'odierna ricorrente stante la non formazione di una graduatoria degli idonei non vincitori.

Nonostante le rettifiche operate, stante le risultanze dell'accesso agli atti presentato dalla ricorrente e in virtù delle memorie prodotte in sede di costituzione dall'USR Lazio e dal Verbale n. 8 redatto dalla commissione giudicatrice in sede di rivalutazione dei titoli, la graduatoria continua comunque ad essere viziata. Lo prova l'erroneo punteggio del candidato Andrea Fersula che se nel verbale n. 8 si vede attribuito un punteggio complessivo di 70,75 dato da 57 punti a seguito del colloquio orale e 13,75 punti per titoli e servizi (come da allegato verbale), nella graduatoria definitiva del 15.06.2023 lo si ritrova nuovamente con un punteggio complessivo di 74,50 senza decurtazione alcuna nonostante il fatto che la Commissione abbia comunque evidenziato il possesso di titolo/i FIDIA non validi e quindi non valutabili.

17- Alla luce di quanto appena esposto, tenuto presente quanto già accaduto anche con il candidato Fiume, non è da escludersi la probabile reiterazione di ulteriori errori anche ai danni e/o beneficio di tutti i candidati presenti nell'elenco degli idonei di cui al più volte richiamato verbale di controparte e/o di quelli risultati vincitori, fra cui risulta ad oggi inclusa la candidata Lolletti Nadia, originariamente non vincitrice di concorso.

Per le ragioni sopra esposte, la ricorrente propone motivi aggiunti, chiedendol'annullamento degli atti impugnati, per i seguenti

MOTIVI

A) Preliminarmente: la prova di resistenza:

Per quanto concerne la c.d. *“prova di resistenza”*, si evidenzia la procedibilità del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti, in ragione di quanto segue:

la ricorrente è presente *nell'elenco degli idonei* partecipanti al concorso. Tuttavia la stessa ha diritto a vedersi collocata nella *graduatoria dei vincitori* in virtù di tutto quanto sin qui affermato. Si deve intendere quindi superata la cd. prova di resistenza, atteso che la ricorrente agiva in giudizio in quanto portatrice di un interesse legittimo, ossia potere attribuito a un soggetto a tutela

di un suo interesse individuale ma solo in via indiretta e mediata che nel diritto pubblico va inteso come affievolimento di un diritto soggettivo, pertanto da ciò ne segue che la prof.ssa Simona Soccorsi dimostra che con riferimento alle specifiche censure dedotte, alla documentazione comprovante lo status di invalido civile e per tanto soggetto iscritto nelle liste del collocamento mirato, avrebbe ottenuto un piazzamento in graduatoria in posizione utile.

Il problema è non solo di individuare i soggetti che sono portatori di interessi legittimi, riconoscendo loro di opporsi ai provvedimenti della P.A. ed ancor prima di partecipare ai relativi procedimenti, ma anche di distinguere tra tale posizione giuridica favorevole e quella connessa ai diritti soggettivi, essendo differente lo spettro della tutela e, soprattutto, essendo differente di norma anche la giurisdizione. Se, in prima approssimazione, possiamo dire che di fronte all'azione della P.A., intesa come esercizio dei propri poteri pubblici, gli amministrati si trovano in una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, tuttavia si è avvertita l'esigenza di giungere ad una definizione di profilo più sostanziale. L'interesse legittimo è stato così definito quale interesse ad un bene della vita, occasionalmente protetto allorché coincida con l'interesse pubblico; oppure (e meglio, perché individua una figura autonoma di interesse, anche se diviene difficile delimitarne la titolarità) come una pretesa di legittimità dell'azione amministrativa, nel senso che l'interessato, anche se titolare di un diritto soggettivo, non può farlo valere direttamente nei confronti della P.A., alla quale è attribuito il potere di sacrificare tale diritto per finalità pubbliche, ma può chiedere che venga accertata la legittimità dell'agire dell'autorità amministrativa e si annulli, conseguentemente, l'eventuale provvedimento illegittimo. Quando viene meno un diritto del destinatario del provvedimento, al quale viene però riconosciuto un correlativo interesse legittimo, si suole parlare di "affievolimento" del diritto, cosicché l'interesse legittimo sarebbe più in specifico un diritto soggettivo affievolito, che potrebbe tornare a espandersi nel caso di annullamento del provvedimento che lo ha ridotto a semplice interesse. Nel caso di specie, rilevata l'illegittimità della graduatoria per stessa ammissione di parte resistente, annullati gli effetti della stessa, stante la ripubblicazione della graduatoria rettificata, il diritto della ricorrente sarebbe dovuto tornare a essere pieno, diritto rivendicato oggi come allora stante la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori ma non anche di quella dei soggetti idonei, nonché il possesso del titolo di riserva. A tal fine, è stato ritenuto in dottrina che l'interesse legittimo spetti solo a chi si trovi in una posizione differenziata e legittimante nei confronti del potere amministrativo, cioè ai titolari di un interesse qualificato, distinto dall'ordinamento e attributivo di una posizione giuridica di vantaggio in ordine a un bene

oggetto di un potere amministrativo.

Ciò premesso, sotto il profilo della prova di resistenza, risulta evidente la procedibilità del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti, perché l'accoglimento anche di uno solo dei motivi, farebbe conseguire alla ricorrente il risultato sperato.

B) Invalidità derivata:

Gli atti impugnati in questa sede sono illegittimi per il principio della c.d. **invalidità derivata**, essendo questi il frutto di una illegittimità che si colloca in atti pregressi della medesima procedura concorsuale e già impugnati col ricorso principale; inevitabilmente il vizio negli atti pregressi si ripercuote a cascata su quelli successivi, sia sotto il profilo strutturale che funzionale.

Sotto il profilo strutturale, gli atti impugnati per motivi aggiunti si trovano in relazione di successione cronologica e giuridica con quelli pregressi e già impugnati in via principale: essi costituiscono gli anelli successivi della catena procedimentale già attivata con la procedura concorsuale.

Sotto il profilo funzionale, i diversi atti risultano preordinati alla realizzazione del medesimo risultato, ossia alla selezione dei migliori candidati nella procedura concorsuale bandita, ed alla costituzione con costoro di un rapporto di lavoro presso una delle sedi dell'amministrazione banditrice, secondo l'ordine di graduatoria dei candidati risultati vincitori.

Per tali ragioni, gli atti impugnati per motivi aggiunti soffrono degli stessi vizi già lamentati col ricorso principale, a cui si rinvia riproponendoli integralmente, e tenendo presente che nella narrazione che segue, la numerazione dei documenti citati è quella del ricorso principale.

*** **

Per tutto quanto sin qui esposto, si ritiene illegittimo il provvedimento impugnato e chiede che lo stesso venga annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

In primo luogo, atteso che il provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti è atto strettamente connesso ai provvedimenti gravati con il ricorso originario, con il presente atto si deduce la illegittimità del predetto provvedimento per illegittimità derivata, rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del ricorso principale, che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto, da intendersi qui richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento consegue la illegittimità, anche in via derivata, della graduatoria oggi impugnata.

1 - VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA

LEX SPECIALIS – L. n. 68/1999 E TITOLO DI RISERVA

Si ribadisce quanto già esplicitato in punto di fatto circa la possibilità per la ricorrente di beneficiare del titolo di riserva di cui è in possesso, qualora inserita in graduatoria, considerato che alcuno degli altri candidati vincitori possiede titoli di riserva (cfr. all. 1).

Si precisa che sebbene nulla sia stato espressamente stabilito nel bando, la questione si intende comunque regolata in virtù del combinato disposto del principio generale di cui all'art. 117 Cost, c.2 let 1) ed m) e della **circolare ministeriale n. 248 prot. n. D1/9889 del 7 novembre 2000 (cfr. all. 16 delle note di replica)** sul collocamento mirato. All'art.1 e all'art. 18, comma 2 della succitata circolare, vengono indicate le categorie di riservatari. La prima categoria riguarda le persone disabili cui la legge riserva una quota pari al 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato. La seconda categoria riguarda gli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate, cui la legge riserva in via transitoria ed in attesa della ridefinizione della materia, la quota dell'1%. La legge dispone che i soggetti già assunti a norma delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, il cui numero va detratto dalla base di calcolo, sono mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d'obbligo e sono altresì computabili a tali fini. Si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi, a copertura della complessiva aliquota di obbligo. Per quanto riguarda la categoria dei disabili, l'idoneità nella procedura concorsuale dà titolo all'assunzione entro il limite dei posti ad essi riservati nel concorso e fino al limite massimo del 50% annualmente assegnabili alle procedure concorsuali.

Ma vi è di più.

L'art. 3 di tale legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”. La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie” a cui spettano rispettivamente il 7% e l'1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.

Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l'assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni. Si può in questo caso verificare la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della Legge 68/1999, possa “scavalcare” persone con punteggio più alto.

Come si calcolano le riserve?

1. innanzitutto è necessario verificare in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere). Occorre calcolare il numero degli occupati, applicare le suddette aliquote e da tale numero vanno detratti i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.

2. Il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari è prioritariamente finalizzato all'attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, va ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo (fino a saturazione delle aliquote suddette). Qualora l'aliquota sia satura, ovviamente non verranno effettuate assunzioni a norma della legge n. 68/98.

Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento.

3. Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l'assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie provinciali per le supplenze. In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l'unità eccedente va attribuita agli aspiranti non riservisti. Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno attribuiti all'altra categoria rispettando in ogni caso la percentuale attribuita ai riservisti.

Sul punto si precisa che sebbene nulla sia stato espressamente stabilito nel bando, privo di pregio appare altresì il rilievo concernente la mancata impugnazione del bando di concorso, che non prevedeva alcuna quota di riserva. La questione si intende comunque regolata in virtù del combinato disposto del principio generale di cui all'art. 117 Cost, c.2 lett. 1) ed m) e della circolare ministeriale n. 248 prot. n. D1/9889 del 7 novembre 2000 (cfr. all. 16 delle note di replica) sul collocamento mirato, come già evidenziato (*Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza, 25 gennaio 2022/ n. 524*).

Si precisa inoltre che dalla pubblicazione della graduatoria e delle successive rettifiche, emerge chiaramente che nessuno dei candidati vincitori è in possesso di titolo di riserva, diversamente dall'odierna ricorrente che invece avrebbe dovuto veder accantonato il posto a suo favore.

2- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA.

La condotta della Pubblica amministrazione se da prima ha evidenziato una evidente violazione della Lex specialis, integra altresì il profilo di cui all'eccesso di potere considerato come un vizio di legittimità dell'atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica Amministrazione o nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede, la trasparenza, la diligenza, uguaglianza e buon andamento della p.a.

L'eccesso di potere si configura quindi in presenza di condotte della commissione da ritenersi illegittime, e ciò si verifica ad esempio quando le norme concorsuali vengono applicate apparentemente in modo corretto, ma poi da una attenta analisi risulta che tali decisioni sono irragionevoli, per lo più perché hanno condotto all'esclusione del candidato con una motivazione che appare assente o insufficiente, contraddittoria o comunque illogica, contrastante con i documenti di gara che dimostrano il contrario, di fatto espressiva di una diversità di trattamento se paragonata ai provvedimenti resi a parità di condizioni dalla commissione per altri concorrenti a favore dei quali ha reso un provvedimento più favorevole.

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono dunque in palese contrasto anche con l'art. 97 della Cost., attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto. La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 della Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa. Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non disparità di trattamento garantendo il rispetto del principio di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa, principi che orientano l'attività della P.A., che rammentiamo essere volta alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Inoltre, in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di parità, non si riesce a trovare alcuna motivazione razionale per giustificare la scelta di consentire l'accesso al ruolo statale tramite il beneficio della riserva a condizioni assolutamente discriminatorie tra i vari candidati o lasciate completamente al caso e all'alea di scelte azzardate. La legge interpretata nel senso voluto dall'amministrazione, sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost., coi principi di uguaglianza e parità di accesso al lavoro pubblico, di concorsualità, di parità di trattamento e di buon andamento ed imparzialità della p.a., nonché con **l'art.38** Cost. che impone una disciplina legislativa che favorisca e non penalizzi il disabile nell'avviamento al lavoro.

Per cui la condotta dell'amministrazione resistente è da considerarsi illegittima.

In virtù di ciò i gravi vizi succitati inficiano anche la graduatoria rettificata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 947 del 15/06/2023. Il provvedimento oggi impugnato, pertanto, risulta illegittimo e merita di essere annullato.

*** **

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa:

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA **ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.mo Presidente dell'Ill.mo T.A.R. adito, per i motivi sopra indicati, di ordinare all'Amministrazione di inserire la ricorrente nella graduatoria dei vincitori e alla stipula del contratto a tempo determinato a sensi dell'art 17 del d.m. 108/2022, misura che peraltro nemmeno incide sull'organizzazione del personale disposta per il corretto avvio del corrente anno scolastico in quanto la ricorrente è già stata incaricata a termine, da GPS, su cattedra di durata annuale. Ugualmente non incide sull'assetto organizzativo della P.A. la partecipazione della ricorrente alle attività formative di cui all'art. 18 del dm. 108/2022 che sono tutte a carico dei candidati vincitori, ma che tuttavia eviterà il prodursi di un danno certamente non più riparabile con conseguente definitiva perdita della possibilità di poter ottenere l'immissione in ruolo.

Il danno ingiusto è evidente se solo si considera che il concorso straordinario è preordinato al superamento del precariato e che la ricorrente andrebbe a collocarsi certamente tra i migliori 15 candidati vincitori, ma risulta ancora ingiustamente penalizzata dalla reiterazione di errori nella

validazione dei titoli e dalla mancata considerazione del titolo di riserva.

Per quanto sinora esposto, si chiede l'accoglimento della domanda cautelare con ordine all'Amministrazione resistente di inserire il nominativo della ricorrente nell'elenco dei vincitori e consentire alla stessa di accedere al percorso disciplinato dagli artt. 17 e segg. del dm. 108/2022.

Velletri, 29/06/2023

Avv. Francesca Pennacchia

Avv. Luana Morelli

*** **

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Per tutto quanto esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO

In via cautelare, accogliere anche il presente gravame e, per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, con condanna di parte resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* dalla ricorrente. Con vittoria delle spese di giudizio. Nel merito: accogliere le domande già formulate in ricorso principale, ed annullare altresì gli atti impugnati coi presenti motivi aggiunti.

Con condanna alle spese di lite, anche della fase cautelare, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge delle amministrazioni resistenti.

Ai fini della disciplina sul contributo unificato, si dichiara che esso non è dovuto, in quanto con i presenti motivi aggiunti non si realizza un considerevole ampliamento del *thema decidendum*.

Si offrono in comunicazione, i seguenti atti e documenti:

1. Avviso di rettifica/aggiornamento della graduatoria del 15/06/2023.

Velletri, 29/06/2023

Avv. Luana Morelli

Avv. Francesca Pennacchia

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso

ESPONGONO

- Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento dei provvedimenti n. 255 del 07/03/2023 e n. 359 del 29/03/2023 e n. 947 del 15.06.2023 a mezzo del quale la Pubblica Amministrazione pubblicava in data 07.03.2023 la graduatoria dei candidati idonei per la classe di concorso A014, poi rettificata come sopra;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che risultano inseriti nella graduatoria di merito di cui al provvedimento appena menzionato per la classe di concorso di appartenenza della ricorrente;

RILEVATO CHE

- La notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la parte ricorrente;
- Sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito "ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici reclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52 comma 2 C.P.A. ("termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";
- Visto l'art. 151 c.p.c. il quale dispone che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";
- Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive"

Tanto premesso si

FORMULA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

Nei confronti di tutti i docenti individuati tra i candidati presenti in graduatoria così come

pubblicata con provvedimento n. 255 del 07/03/2023 rettificata con provvedimento n. 359 del 29/03/2023, nonché nuovamente rettificata con **Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 947 del 15/06/2023** per la classe di concorso A014 di appartenenza della ricorrente, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M).

Velletri, 29/06/2023

Avv. Luana Morelli

Avv. Francesca Pennacchia